

Regolamento della disciplina delle deleghe

Sulla base dell' articolo 44 dello Statuto del 1994 della Comunanza Agraria di S. Eraclio che identifica l'utente e i suoi diritti si evidenzia che:

Sono considerati UTENTI i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente (Comunanza Agraria, ndr) da almeno 1 anno , rappresentati da :

- 1) L'intestatario della scheda di famiglia o SUO DELEGATO purché maggiorenne e COMPONENTE DELLA FAMIGLIA STESSA
- 2) Il TUTORE dei figli minorenni dell'utente deceduto

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (legge 19.5.1975 n°151).

Ciò espresso, significa che potranno essere ammesse solo 1 delega per famiglia e il delegato deve essere inserito nello stato di famiglia dell'intestatario (capofamiglia).

Nel caso di separazione o divorzio, se i coniugi avranno 2 stati di famiglia differenti ed entrambi risiedono da più di un anno sul territorio della comunanza agraria, potranno delegare l'altro per l'esercizio del voto.

Nel caso di un utente che voglia esprimere il proprio voto e fosse nell'impossibilità di esercitarlo perché non può raggiungere il seggio elettorale, e non avesse parenti diretti, potrà chiedere di votare al proprio domicilio, perché ci sarà un seggio mobile con un responsabile che con una urna specifica potrà recarsi presso l'abitazione dell'utente.